XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione italiana allevatori (AIA) nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 48 Brambilla, C. 2187 Zanella, C. 2270 Cherchi e C. 2585 Evi, recanti « Norme per la tutela degli equidi e loro riconoscimento come animali di affezione » 241

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica. Atto n. 406 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 241

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 247

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 3 giugno 2026. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI, indi della vicepresidente Maria Cristina CARETTA.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione italiana allevatori (AIA) nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 48 Brambilla, C. 2187 Zanella, C. 2270 Cherchi e C. 2585 Evi, recanti « Norme per la tutela degli equidi e loro riconoscimento come animali di affezione ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.35 alle 15.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 giugno 2026. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA, indi del presidente Mirco CARLONI.

La seduta comincia alle 15.50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica.
Atto n. 406.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato al prossimo 25 giugno.

Avverte che il provvedimento è stato assegnato con riserva, in quanto la richiesta di parere non è corredata dalla prevista intesa da sancire in sede di Conferenza unificata.

Ricorda pertanto che la Commissione non si potrà pronunciare definitivamente sull'atto assegnato prima che il Governo

abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Irene GORI (FDI), *relatrice*, dopo aver illustrato alcuni dati relativi all'andamento del comparto florovivaistico, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca « Disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica, in attuazione della delega di cui alla legge 4 luglio 2024, n. 102 » (Atto del Governo n. 406) ed è stato adottato in virtù della delega contenuta nella legge 4 luglio 2024, n. 102.

Il provvedimento si compone di 5 Capi e 19 articoli.

Il Capo I reca disposizioni in materia di settore florovivaistico.

Segnala che l'articolo 1 definisce l'attività agricola florovivaistica, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)* della legge delega. È tale, secondo il disposto normativo in esame, quella svolta dall'imprenditore agricolo, individuato ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale, societaria o associata con lo scopo di produrre vegetali in vivaio, serra o altre strutture (comma 1).

Il comma 2 specifica le attività rientranti nell'attività agricolo-florovivaistica. Sono tali: la floricoltura, che si occupa della produzione di fiori freschi recisi e secchi, colorati, stabilizzati o sbiancati, fiori edibili, foglie e fronde recise fresche e piante, da fiore o da foglia, in vaso da interno; la produzione di organi di propagazione gamica, quali semi e sementi, e agamica, quali bulbi, marze, tuberi, talee; il vivaismo ornamentale, consistente nella produzione di piante da esterno, in vaso o in terra piena; il vivaismo frutticolo, viticolo e olivicolo, ovvero l'attività volta alla produzione di materiale di moltiplicazione vegetale, come piante o parti di esse; il vivaismo forestale, che si concentra sulla produzione di piante e semi forestali e da bosco; il vivaismo orticolo, che concerne la produzione di piante aromatiche e officinali.

Il comma 3 individua altre attività che possono considerarsi connesse all'attività agricola florovivaistica se svolte ai sensi dell'articolo 2135, comma 3, del codice civile (in forma individuale), oppure dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001 (nella forma di cooperativa agricola). Esse sono: la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti vegetale; le lavorazioni propedeutiche al trasporto e alla messa a dimora dei vegetali; le operazioni finalizzate alla cura e alla manutenzione degli spazi verdi, pubblici o privati.

Il comma 4 precisa che restano fermi l'articolo 1, comma 3-*bis* e l'articolo 2, comma 3-*bis* della legge n. 242 del 2016. La prima disposizione assoggetta le infiorescenze di canapa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, mentre la seconda ne vieta la commercializzazione in tutte le sue forme.

Ricorda che l'articolo 2 elenca, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)* della legge delega, le seguenti figure professionali operanti nel settore florovivaistico: il costitutore di varietà vegetali (o *breeder*), ovvero lo specialista che unisce scienza e agricoltura per rispondere alle esigenze di agricoltori e consumatori, sviluppando varietà vegetali più adatte al clima o alle malattie; gli imprenditori agricoli florovivaistici; i distributori al dettaglio e all'ingrosso di prodotti orto-florovivaistici; gli operatori del settore verde (giardinieri, arboricoltori, manutentori), gli operatori del verde tecnico (che ricomprende il verde pensile, il verde verticale e l'ingegneria naturalistica) e gli operatori dediti a soluzioni basate sulla natura (*nature-based solutions*); coloro che svolgono attività di supporto ai soggetti di cui alle lettere *a), b), c)* e *d),* come la produzione di vasi, terricci, prodotti di protezione fitosanitaria per le piante e fertilizzanti chimici e altri strumenti di produzione.

Il successivo comma 2 fornisce una definizione delle seguenti espressioni: per « verde pensile » s'intende il sistema di coltivazione vegetale su superfici non a contatto diretto con il suolo (ad esempio, tetti o terrazze); per « verde verticale » si fa

riferimento al rinverdimento di facciate (come pareti o muri); per « ingegneria naturalistica » si intende la disciplina che, attraverso il funzionamento degli ecosistemi progetta, realizza e gestisce in modo sostenibile infrastrutture e paesaggi; per « soluzioni basate sulla natura (*nature-based solutions*) » si fa riferimento agli interventi volti al miglioramento della qualità dell'ambiente e della vita nei centri urbani e periurbani attraverso l'impiego del verde.

L'articolo 3 reca, al comma 1, la definizione e qualificazione dei centri per il giardinaggio. Sono tali gli spazi aperti al pubblico e dotati di punti vendita, gestiti da imprenditori agricoli e finalizzati alla commercializzazione al dettaglio di prodotti vegetali, nonché alla fornitura di beni e servizi connessi all'attività agricola. Ai sensi del comma 2, gli stessi imprenditori agricoli mantengono tale qualifica a condizione che l'attività di fornitura di beni e servizi sia svolta con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile (che individua le attività agricole connesse) e, comunque, nel rispetto delle disposizioni fiscali in materia di tassazione dei redditi prodotti e di operazioni realizzate dall'imprenditore agricolo. Le categorie merceologiche dei beni e le tipologie dei servizi di cui al comma 1 sono individuate dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente schema di decreto legislativo (comma 3).

Ricorda che l'articolo 4 stabilisce, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *o)* della legge delega, che siano individuate e armonizzate le figure professionali operanti nel settore florovivaistico con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'obiettivo principale della disposizione è quello di favorire un percorso di qualificazione e specializzazione progressiva delle professionalità florovivaistiche, rispondendo alle esigenze di un mercato sempre più orientato alla qualità, alla sostenibilità e all'innovazione tecnica. La relazione illustrativa sottolinea che, « prima della definitiva adozione del menzionato decreto interministeriale, occorrerà procedere all'effettuazione del test di proporzionalità, così come previsto dalla Direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un controllo di proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni ».

L'articolo 5 permette agli Istituti Tecnologici Superiori (cosiddetti ITS *Academy*) di avvalersi di ricercatori esperti nel settore florovivaistico, ivi inclusi quelli afferenti al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), e anche mediante il coinvolgimento di enti specializzati individuati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per la progettazione di percorsi formativi.

L'articolo 6 prevede, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *p)* della legge delega, che le istituzioni universitarie possano promuovere, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di specifici *master* e corsi di perfezionamento al fine di valorizzare il settore della filiera florovivaistica, anche in collaborazione con le imprese operanti nel settore agricolo e florovivaistico e con gli enti specializzati individuati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Ricorda che l'articolo 7 definisce, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)* della legge delega, il « contratto di coltivazione » del settore florovivaistico. Il contratto, già in uso da tempo nella prassi del settore, è da intendersi come quel contratto con cui l'imprenditore agricolo si impegna alla cura ed allo sviluppo – per l'intero ciclo biologico o per una fase dello stesso – del prodotto vegetale nonché a vendere poi il prodotto, una volta terminato il ciclo biologico, al committente stesso per il successivo utilizzo.

Il Capo II reca interventi per il settore florovivaistico.

L'articolo 8 prevede che, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i)* della legge delega, con decreto del direttore generale competente del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, acquisito il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano – da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame – siano individuati i mercati all'ingrosso da destinare a tali funzioni logistiche. L'individuazione dovrà avvenire tenendo conto dell'attuale dislocazione dei distretti florovivaistici e delle peculiarità della filiera, in modo da garantire una distribuzione equilibrata e funzionale dei punti logistici sull'intero territorio nazionale.

L'articolo 9, prevede, al comma 1, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *l)* della legge delega, l'adozione, entro centottanta giorni dalla data di adozione del Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 12, del Piano nazionale di riconversione delle strutture florovivaistiche. L'adozione è demandata ad un decreto del direttore generale competente del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, acquisito il parere in sede di Conferenza Stato-regioni. Il Piano è volto a definire indirizzi, criteri generali e priorità di intervento, assicurando la coerenza con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e con le strategie di settore, nonché il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali.

L'articolo 10 prevede, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *r)* della legge delega, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto delle indicazioni previste dal Piano di cui all'articolo 12 e dei principi di cui al Piano strategico della PAC, possano prevedere specifici criteri di premialità per le aziende florovivaistiche da inserire nell'ambito dei Complementi per lo Sviluppo Rurale, assicurando in tale ambito un raccordo organico tra la programmazione nazionale e quella regionale.

Il Capo III reca disposizioni in materia di organizzazione e strumenti di *governance*.

L'articolo 11 prevede, al comma 1, l'istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di un Tavolo tecnico di filiera del florovivaismo, con funzioni consultive e di supporto alle attività di indirizzo e coordinamento delle politiche pubbliche e delle iniziative del settore. Il comma 2 stabilisce che i componenti del Tavolo siano nominati con decreto del direttore generale competente del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, abbiano una durata in carica triennale e possano essere confermati per non più di due volte, garantendo così un equilibrio tra continuità e rinnovamento nella composizione. Il comma 3 prevede che il Tavolo si articoli in due sezioni, rispettivamente preposte alla trattazione di tematiche riguardanti il comparto floricolo e il comparto vivaistico, e individua in modo puntuale i soggetti che lo compongono. Il comma 4 consente la partecipazione al Tavolo, in qualità di osservatori senza diritto di voto, di esperti del settore o di rappresentanti di altri enti e istituzioni, qualora si rendano necessari contributi specialistici su specifiche materie. Infine, il comma 5 precisa che la partecipazione al Tavolo è a titolo gratuito, escludendo la corresponsione di compensi, gettoni o rimborsi di spese.

L'articolo 12, in linea con i criteri della legge delega di cui alle lettere *e)* ed *f)* e *g)*, prevede l'adozione del Piano nazionale del settore florovivaistico, quale strumento programmatico e strategico di riferimento per la definizione, il coordinamento e l'attuazione delle politiche pubbliche in materia di florovivaismo. Il comma 1 stabilisce che il Piano sia adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Confe-

renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con il coinvolgimento del Tavolo tecnico di filiera del florovivaismo di cui al precedente articolo 11. Il comma 2 definisce la durata quinquennale del Piano. Esso è composto di due sezioni. La suddetta ripartizione è volta a consentire interventi differenziati in ragione delle peculiarità di ciascuna delle produzioni floricole e vivaistiche, fermo restando i divieti di cui alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, e a fornire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano linee guida e obiettivi comuni da perseguire per lo sviluppo innovazione e sostenibilità della filiera. Il comma 3 indica le aree di intervento del suddetto Piano. Tra queste ricorda le attività di ricerca, sperimentazione e innovazione tecnologica finalizzate alla gestione ottimizzata dei fattori produttivi, in particolare delle tecniche agronomiche, nonché alla promozione di coltivazioni e installazioni ad elevata sostenibilità ambientale, iniziative di comunicazione e promozione dei prodotti florovivaistici nazionali che gli operatori privati possono adottare, azioni per il rafforzamento della competitività e della sostenibilità economica e ambientale delle imprese del settore, realizzate dagli operatori del settore, le strategie di realizzazione del verde urbano, attraverso la fissazione di criteri e linee guida per la promozione di aree verdi o di foreste urbane e periurbane coerenti con le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche dei luoghi o funzionali ad attività ricreative o sportive, con l'obiettivo di ridurre le superfici impermeabilizzate, sostituendo le stesse con spazi verdi, nonché interventi finalizzati all'innovazione varietale e al miglioramento genetico del patrimonio florovivaistico nazionale, finalizzato alla produzione e moltiplicazione di materiale vegetale certificato o conforme alla normativa fitosanitaria vigente.

L'articolo 13 prevede, al comma 1, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h)* della legge delega, che ISMEA predisponga e gestisca, a decorrere dal 1° gennaio 2027, un sistema di rilevazione annuale dei dati statistici del settore florovivaistico, volto a fornire un quadro informativo aggiornato, omogeneo e affidabile a supporto delle politiche di programmazione, indirizzo e monitoraggio della filiera. Il comma 2 stabilisce che il numero e l'elenco delle specie florovivaistiche oggetto di monitoraggio sia definito con decreto direttoriale del MASAF, previa consultazione di ISMEA e del Tavolo tecnico di filiera del florovivaismo, al fine di garantire coerenza con le esigenze operative del settore. Il comma 3 prevede che per ciascuna specie florovivaistica individuata ai sensi del comma 2 sia prevista: la quantificazione della produzione, espressa in unità standardizzate, la rilevazione dei prezzi medi di mercato nazionale all'origine e all'ingresso, nonché la raccolta di dati e informazioni sui principali mercati internazionali. Il comma 4 statuisce che ISMEA trasmetta annualmente i dati al Tavolo tecnico di filiera del florovivaismo entro il 30 giugno di ogni anno, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. Il comma 5 stabilisce che il Tavolo analizzi i dati, formuli eventuali osservazioni e raccomandazioni, ed elabori un *report* annuale da trasmettere al Ministero entro il 30 settembre.

L'articolo 14 dispone, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *m)* della legge delega, che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste disponga una ricognizione dei marchi nazionali esistenti nel settore florovivaistico e, sulla base degli esiti della stessa, sentito il Tavolo tecnico di cui all'articolo 11, valuti di richiedere la registrazione di un marchio unico, finalizzato a garantire l'origine, la qualità e la tracciabilità e dunque il rispetto di determinati standard dei prodotti dell'attività florovivaistica, con le modalità previste dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (cd. codice della proprietà industriale) in conformità alla normativa unionale e internazionale vigente.

Il Capo IV reca disposizioni in materia di Vivaismo forestale.

L'articolo 15 disciplina, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *s)* della legge delega, la

partecipazione del settore privato alla produzione e commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione destinati ai fini forestali. Il comma 1 prevede che gli organismi ufficiali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 – quindi le regioni e le province autonome – possono provvedere alla germinazione e alla certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione da utilizzare per fini forestali. Tali soggetti svolgeranno le attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste nei loro bilanci.

Il comma 2 chiarisce la nozione di « fini forestali », specificando che essa comprende non solo gli interventi di gestione e sviluppo del patrimonio forestale di cui al decreto legislativo n. 34 del 2018, ma anche le attività di arboricoltura da legno e da biomasse, il ripristino ecologico, il restauro di aree degradate, la creazione di boschi urbani e periurbani, il recupero di zone umide e torbiere ed il ripristino di ecosistemi costieri.

Il comma 3 introduce un meccanismo volto a sostenere lo sviluppo di un sistema vivaistico forestale nazionale adeguato al fabbisogno crescente di materiale certificato. Gli organismi ufficiali, le autorità territoriali e altri soggetti da esse individuati possono cedere, a titolo oneroso, postime (piante derivate da unità seminali o da parti di piante) certificato a operatori privati iscritti nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) e in possesso della licenza prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 386 del 2003.

L'articolo 16 affida, attuando il criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *u)* della legge delega, alle regioni la facoltà di promuovere interventi di messa a dimora di alberi destinati a finalità forestali e ornamentali, con priorità per i comuni di piccole dimensioni (comma 1). Le Regioni eserciteranno tale facoltà nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, assicurando il rispetto dell'articolo 19 della legge n. 196 del 2009. Il comma 2 specifica la finalità degli interventi promossi, orientandoli verso l'ampliamento dei boschi urbani e periurbani e verso il miglioramento della resilienza territoriale, in particolare nelle aree comunali esposte a fenomeni di dissesto idrogeologico.

Il comma 3 favorisce interventi di rinaturalizzazione e ripristino ambientale basati sull'impiego di specie autoctone di alberi e arbusti, garantendo un approccio ecologicamente coerente e rispettoso delle caratteristiche biogeografiche dei territori. Infine, si specifica che, ai fini dell'applicazione della norma, per « comuni di piccole dimensioni » devono intendersi quelli individuati dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, ossia i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti.

Ricorda che l'articolo 17 prevede, al comma 1, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *v)* della legge delega, che i comuni possano mettere a disposizione degli operatori della filiera vivaistica terreni di loro proprietà, per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione certificati ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386. Il comma 2 delimita le caratteristiche dei terreni comunali suscettibili di essere oggetto di assegnazione, individuandoli nei terreni aventi destinazione agricola o in quelli ricompresi in aree verdi abbandonate o in zone degradate da recuperare. Il comma 3 disciplina le condizioni economiche applicabili alla concessione. È prevista la concessione gratuita per terreni fino a un ettaro di superficie, mentre per terreni più estesi è possibile ricorrere a forme di affitto con condizioni agevolate. Le aree fortemente degradate, invece, previo accertamento degli uffici tecnici comunali, possono essere concesse gratuitamente senza limiti di estensione. Il comma 4 stabilisce che la durata dell'affitto o della concessione sia di minimo cinque anni e massimo dieci anni, rinnovabile di diritto per ulteriori dieci anni, salvo disdetta con un preavviso minimo di nove mesi. Il comma 5 individua gli obblighi in capo agli operatori vivaistici che beneficiano dell'agevolazione, che sono interamente a carico dei privati e

rientrano nelle condizioni proprie dell'attività vivaistica.

Le amministrazioni pubbliche non devono sostenere costi aggiuntivi per controlli ulteriori, formazione o attività di supporto tecnico, essendo già tali responsabilità previste nell'ambito delle ordinarie funzioni di vigilanza fitosanitaria. Il comma 6 introduce obblighi di restituzione e di compensazione produttiva in favore del comune. Gli operatori devono infatti garantire una produzione annuale minima di piantine forestali a titolo gratuito e restituire il terreno, e gli eventuali manufatti preesistenti, in condizioni di conservazioni tali da consentire la prosecuzione dell'attività agricola. Il comma 7 individua una serie di criteri preferenziali per l'assegnazione dei terreni, finalizzati a valorizzare competenze tecniche, esperienze professionali e requisiti di ordine morale degli operatori.

Il Capo V reca le disposizioni finali.

L'articolo 18, prevede talune clausole di salvaguardia, garantendo, al comma 1, la compatibilità delle disposizioni con gli statuti delle regioni a statuto speciale ed assicurando il rispetto della normativa europea in materia fitosanitaria e sementiera. Il comma 2, in particolare, fa espresso riferimento alle disposizioni normative interne che hanno dato attuazione alle disposizioni unionali in materia di produzione, commercializzazione e protezione dei materiali di moltiplicazione degli organismi nocivi e prodotti sementieri. Il comma 3 precisa che le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della legge 2 dicembre 2016, n. 242.

Infine, l'articolo 19 reca la Clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 3 giugno 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.20.